



Consorzio dei
Comuni Trentini

ETIM

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

TELECOM ITALIA SPA

CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE GLI
INTERVENTI EFFETTUATI DA TELECOM SU
BENI
DI PROPRIETA' COMUNALE

Trento, 01 marzo 2019

Ciascuna delle parti stipulanti ed ogni Comune aderente hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni diretta alle parti controinteressate. Rimane inteso che tutti gli interventi avviati ai sensi della Convenzione entro la data di comunicazione del recesso saranno comunque terminati e coperti dalle garanzie ed alle condizioni fissate nel presente atto.

Art. 14

Ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al presente Contratto è a carico di Telecom.

Art. 15

Telecom e Consorzio indicano di seguito le strutture e/o gli Uffici che costituiranno punto di riferimento per ogni comunicazione relativa all'esecuzione della Convenzione:

• Telecom Italia S.p.A. WOLTA Via Resia n. 188 39100 Bolzano

Segreteria tel. 0471 2013004, fax 0471 903403

Indirizzo postale: Telecom Italia Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

• Consorzio dei Comuni Trentini, via Torre Verde, n° 23 - 38122 Trento -

tel. 0461 987139

pec: consorzio@pec.comunitrentini.it

Ciascun Comune dovrà comunicare, eventualmente anche tramite fax o posta elettronica certificata, a Telecom la propria adesione ed i dati di cui sopra.

Ogni eventuale variazione dovrà essere egualmente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o o posta elettronica certificata, agli indirizzi di cui sopra.

Al fine di assicurare la miglior speditezza dei reciproci rapporti e di individuare punti di interfocazione atti al superamento di eventuali criticità gestionali, Telecom indica al Consorzio, con ogni e più ampia riserva di successive modifiche, i seguenti, propri referenti:

ing. Mario Mazzi	095 9277419	335 7293497	WOLTA-A-C
Amando Franzoi	0461 203224	335 7283001	WOLTA-A-C
Marco Zanetti	045 9277409	335 7283553	WOLTA-A-C

Art. 16

Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione e che dovessero insorgere tra le parti, compresi i Comuni aderenti alla presente Convenzione, sarà competente il foro del luogo di esecuzione dei lavori. Qualora il Consorzio risultasse attore o convenuto in tali controversie, competente sarà comunque il Foro di Trento.

Art. 17

Telecom riconosce l'importanza di assicurare alle Amministrazioni comunali riferimenti precisi per qualunque necessità che le stesse dovessero manifestare inerente la posa, lo spostamento, la sostituzione di linee tecnologiche di competenza di Telecom. I nominativi indicati all'articolo 15 della presente convenzione costituiscono quindi i referenti precisi ai quali i

I Comuni aderenti si impegnano a porre in essere tutte le attività volte a favorire una rapida posa, installazione, ampliamento e completamento della Rete esercita da Telecom. Pertanto, al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione, di evitare l'indebolimento della struttura stradale, di effettuare un intervento ecologicamente più apprezzabile - considerata la ridotta quantità di rifiuti da smaltire -, nonché di accelerare i tempi d'esecuzione dei lavori per la posa delle infrastrutture sotterranee di telecomunicazioni, i Comuni aderenti favoriranno l'utilizzo delle nuove tecnologie di posa a basso impatto ambientale oltre all'applicazione di quanto previsto dal D.L. 112/2008, convertito in legge dalla L. 133/2008 e ss.mm.ii. e dal citato D.M. 1 ottobre 2013.

Art. 3

Tutti i lavori occorrenti per l'installazione, l'ampliamento ed il completamento della Rete saranno eseguiti a totale cura e spese di Telecom, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone e delle cose, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 4

Le parti stipulanti ed i Comuni aderenti alla Convenzione si danno reciprocamente atto che le indicazioni che il Comune fornirà a Telecom in merito alle modalità di esecuzione dell'intervento e che Telecom dovesse dimostrare eccessivamente onerose rispetto alla tipologia di intervento effettuato verranno congiuntamente valutate con l'ente interessato allo scopo di definire soluzioni che, nell'ottica della piena salvaguardia dell'interesse pubblico, consentano altresì di soddisfare il principio di ragionevolezza.

Art. 5

Telecom conferma l'obbligo di riparare eventuali danni direttamente derivanti e/o conseguenti alle opere realizzate sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi. Resta fermo l'obbligo di Telecom di garantire, in solido con le imprese alle quali la stessa affida la realizzazione degli interventi, il risarcimento di ogni e qualsiasi danno cagionato nell'esecuzione dei lavori, con riferimento ad infrastrutture ed impianti, anche di terzi presenti sul suolo pubblico. A tal fine, Telecom conferma che le imprese sono coperte da idonee polizze assicurative a copertura dei danni da esse comunque arrecati.

Telecom garantisce le Amministrazioni Comunali aderenti di aver stipulato valida polizza assicurativa per la copertura di sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi e si impegna a mantenerla in corso di validità per tutta la vigenza della presente convenzione.

Art. 6

Prima dell'inizio degli interventi su strade e suoli di proprietà comunale, Telecom dovrà comunicare al Comune, con un tempo di preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvi i casi di urgenza, l'esatto periodo in cui verranno iniziati i lavori, per gli interventi di limitata entità, secondo la vigente prassi, il termine sopra indicato è ridotto a 5 (cinque) giorni.

Rimane fermo l'obbligo di Telecom di acquisire ogni licenza, concessione, autorizzazione, permesso, etc., comunque richiesti dalle vigenti normative prima dell'inizio di ciascun intervento.

In caso di interventi urgenti (pronto intervento) per riparazioni non prorogabili, il richiedente avvertirà immediatamente - tramite pec ed utilizzando il modello allegato - l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Locale dell'inizio dei lavori, per gli eventuali atti incombenenti relativi all'assicurazione del traffico stradale, provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Telecom Italia, in detti casi, è tenuta comunque a produrre regolare domanda in sanatoria entro 10 giorni.

Le ragioni dell'urgenza devono essere documentate e circoscritte alle situazioni nelle quali risulti oggettivamente impossibile, (es. interruzione del servizio, grave pericolo per l'incolumità delle persone), operare nel rispetto delle condizioni e con gli strumenti ordinari previsti dalla presente convenzione.

Polizza fidejussoria sostitutiva Autorizzazione C00000150144 codice cliente 413235

della cauzione per pubblici

appalti

Mod. 0861 - Edizione 01.2002

GENOVA 'XX SETTEMBRE

4.231 I scart61,

Gli importi indicati in Scheda di Polizza e negli Allegati sono espressi in Euro

Contraente (Ditta obbligata) TELECOM ITALIA S.p.A.

Codice fiscale 00488410010

Partita I.V.A. 00488410010

Indirizzo

P.ZA DEGLI AFFARI 2

C.A.P.

Località

Prov.

Durata

Decorrenza

giorno mese anno

01 02 2007

Scadenza

giorno mese anno

01 02 2008

Durata

anni

1

giorni

0

Polizza sostituita

Numero

Ente garantito

Denominazione

CONSORZIO COMUNI TARENTINI - SOC. COOP.

Indirizzo

V. TORRE VERDE 31

C.A.P.

Località

TRENTO

Prov.

TN

Estremi del

contratto

Data aggiudicazione lavori

01/02/2007

Nota N.

del

01/02/2007

d'appalto

a seguito di:

☐ Licitazione privata☒ Trattativa privata☐ Asta pubblica

Oggetto del

contratto di

VEDASI ALLEGATO AG

appalto

Importo lavori

0,01

Garanzie

Somma

garantita

Fino alla concorrenza di

150.000,00

() CENTOCINQUANTAMILA/00

corrispondente all'importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia della sottoindicata obbligazione.

☒ Adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto di appalto di esecuzione lavori (Cauzione definitiva).☐ Adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto di appalto di fornitura o di prestazione di servizi

(Cauzione definitiva).

In relazione ai seguenti stati di avanzamento dei lavori

☐ svincolo ai sensi di legge e del contratto di appalto su indicato, delle ritenute di garanzia o degli importi sugli acconti di revisione prezzi, per i lavori di cui al contratto stesso.

Condizione

Sono operanti la condizione particolare

e gli allegati

CN AG

Premio

Premio iniziale

Premio netto

461,26

Accessori

50,74

Imposte

64,00

Totale

576,00

Supplementi

annuale

461,26

50,74

64,00

576,00

atto in

GENOVA

dichiaro di aver

ricevuto oggi:

giorno mese anno

13 02 2007

l'importo totale del premio di perfezionamento

576,00

Firma dell'Agente o l'esattore

Definizioni

Contrante	L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore.
Ente garante	La stazione appaltante.
Società	L'impresa assicuratrice.

Condizioni generali di assicurazione

1. **Dellimitazione della garanzia**
Alle Condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società - fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento dell'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione, ma comunque non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ovvero di ultimazione della fornitura o di prestazione dei servizi, salvo che l'Ente garante non comunichi alla Società stessa, entro la scadenza medesima, che la Società restituisce la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contrante avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in scheda di polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.
In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contrante non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con le modalità indicate in scheda di polizza.
Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente garante.
2. **Notizie sullo stato dei lavori**
Il Contrante riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Ente garante notizie sullo stato del contratto precisato nella scheda di polizza.
3. **Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio**
Il Contrante, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni generali; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.
In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto dell'Ente garante, nel qual caso la Società restituisce la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contrante avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in scheda di polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.
In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contrante non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con le modalità indicate in scheda di polizza.
Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente garante.

4. **Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio**
Il Contrante, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società uno dei seguenti documenti:
a) l'originale della polizza sostituito dall'Ente garante;
b) una dichiarazione, rilasciata dall'Ente garante, che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà "in alcun caso" effetto retroattivo;
c) il certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione, oppure il certificato o la documentazione atta a constatare l'ultimazione dei lavori, della fornitura o della prestazione dei servizi rilasciati al Contrante dall'Ente garante, nei quali casi l'obbligo di pagamento dei supplementi di premio cesserà trascorsi dodici mesi o della data di ultimazione dei lavori, delle forniture o dei servizi garantiti nella presente polizza, sempreché nel frattempo l'Ente garante non comunichi alla Società stessa, entro tale scadenza, eventuali inadempienze a carico del Contrante.
5. **Deposito cautelativo**
In caso di ricezione della comunicazione scritta di escussione della presente polizza e nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., la Società può pretendere che il Contrante provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero preli altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Ente garante dalla Società.

6. **Pagamento del risarcimento**
Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni - ovvero 15 giorni, ove applicabile l'art. 30, comma 2 bis della legge 11.2.1994, n. 109 - dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente garante, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contrante.
Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contrante senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.
7. **Rivalsa - Surrrogazione**
Il Contrante si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.
La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garante in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contrante, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
L'Ente garante faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.
8. **Rivalsa delle spese di recupero**
Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contrante.
9. **Oneri fiscali**
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contrante, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

10. **Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente**
Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Società risultante dalla polizza stessa.
Il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garante per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società ed il Contrante, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.
11. **Rinvio alle norme di legge**
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Condizione particolare (operante soltanto se espressamente richiamata in scheda di polizza)
A - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.

A - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
B - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
C - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
D - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
E - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
F - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
G - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
H - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
I - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
L - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
M - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
N - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
O - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
P - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
Q - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
R - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
S - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
T - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
U - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
V - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
W - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
X - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
Y - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.
Z - Validità della garanzia
A parziale decroa di quanto previsto dagli art. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni generali:
Art. 5 (deposito cautelativo); Art. 6 (rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento); Art. 7 (rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.); Art. 10 (deroga alla competenza territoriale).
Il Contrante
(Ing. Guido Chientaroli)
Dichiaro (Ing. Guido Chientaroli) autentica e che ho accertato i poteri di firma.
L'AGENTE

Atto di quietanza

1 013 00005 00746632645

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/52733/96/746632645
GENOVA

PRODUTTORE
SUBAGENZIA

//
14

Contrante/Assicurato
Domicilio
Partita IVA

TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI 2 - 20123 MILANO - MI
00488410010

DATI GENERALI

Effetto quietanza	28/02/2019	Scadenza polizza	29/02/2020
Scadenza prima rata	29/02/2020	Frazionamento premio	Annuale
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI
Regolazione Premio	NO	Indicizzazione	NO

PREMI IN EURO

PREMI DI RATA			
Netto	888,89	Oneri per il frazionamento	==
Rata alla firma		888,89	111,11
TOTALE		Imposte	1000,00

SEZIONE GARANZIE E SOMME ASSICURATE

GARANZIE		SOMMA ASSICURATA
SOMMA ASSICURATA/IMPORATO/INDENNITA		200.000,00

Al contratto è stato assegnato il nuovo numero di polizza 746632645 che sostituisce il precedente numero 0100071818459.

Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Maurizio Latorza

Emessa il 23/12/2018
Il pagamento del premio è stato effettuato il

L'Agente o l'incaricato

Novità sulla privacy

Gentile Cliente,
dal 25 maggio 2018, è applicabile anche in Italia il Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016, che rafforza la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti delle persone.
Ti segnaliamo che, a seguito di tale Regolamento, abbiamo aggiornato i nostri moduli di informativa privacy per i clienti. Le principali novità riguardano:
- l'istituzione del Responsabile della protezione dei dati personali;
- una migliore spiegazione del presupposto del trattamento dei dati dei clienti e dei tempi di loro conservazione;
- l'indicazione di alcuni nuovi diritti attribuiti ai clienti rispetto all'uso dei loro dati (come quelli di revoca del consenso e di reclamo al Garante).
Per approfondire questi argomenti, ti invitiamo a leggere la nuova informativa privacy reperibile sul sito www.unipol.it a partire dal 25 maggio 2018.